



*Comune di Carinaro*

*Provincia di Caserta*

Relazione dell'Assessore sulla revisione periodica e  
Razionalizzazione  
delle partecipazioni pubbliche  
(ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP)  
e censimento annuale delle partecipazioni e  
dei rappresentanti  
(art. 17 del D.L. n. 90 del 2014)

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che:

1. Fermo quanto previsto dall'art.20 del TUSP il quale dispone che ai fini della revisione periodica delle partecipazioni detenute, cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle **società** in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

2. I piani di razionalizzazione, sono eventualmente adottati con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Le partecipazioni ammesse dalla legge sono previste dall'art. 4 del TUSP.

L'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui **non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni**, stabilisce che le stesse possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale.

Per quanto riguarda il concetto di servizio di interesse generale si tratta di un servizio che:

- a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";
- b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di

cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni. Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

Per quanto riguarda le Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali l'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi.

#### Altre partecipazioni ammesse

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche **non**

**possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:**

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

Le partecipazioni dell'Ente Comune di Carinaro alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati precedentemente sono:

**Partecipazioni dirette**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
A.S.I. Caserta	01088160617	6,30%	Mantenimento
C.I.T.L. Caserta	00100070614	1,50%	Mantenimento
Consorzio Asmez	06781060634	0,12%	Mantenimento
Ente d'Ambito "Caserta"	93111100611	0,78%	Mantenimento

Asmel Consortile Soc. Cons. arl	12236141003	0,178%	Mantenimento
---------------------------------	-------------	--------	--------------

Il Consorzio Asi di Caserta, l'Ente D'ambito Caserta, Consorzio Idrico Terra di Lavoro in quanto **enti pubblici economici** non sono soggetti al piano di razionalizzazione.


Soggette a razionalizzazione sono le seguenti **società**:

- Asmel Scarl - esito della rilevazione: da mantenere;
- Consorzio Asmez - esito della rilevazione: da mantenere.

Le decisioni del Comune nel campo in argomento vanno lette in un'ottica di continuità rispetto a un percorso avviato al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie. In conclusione, alla luce del TUSP e dall'analisi effettuata le quote possedute nelle società partecipate possono essere mantenute senza interventi.

Carinaro, 29/11/2021

L'Assessore al Bilancio



Eufemia Barbato